RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 57

Durata e composizione

Il Consiglio nazionale forense, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte ma e' consentito, per una sola volta, lo svolgimento del quarto mandato quando la durata di uno dei tre mandati precedenti e' stata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi. Il Consiglio nazionale forense e' composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e' inferiore a diecimila eleggono un componente. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno un numero complessivo di iscritti da diecimila a ventimila eleggono un secondo consigliere, di genere diverso dal primo e iscritto ad un ordine circondariale diverso dal primo. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno complessivamente piu' di ventimila iscritti eleggono un terzo consigliere iscritto ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso, il numero complessivo dei consiglieri di ciascun distretto non puo' essere superiore a tre. In tutti i consigli dell'ordine dei distretti, il voto e' espresso per un solo candidato e risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi ne ha avuto, a seguire rispetto al primo, il numero maggiore e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza, chi ha avuto, a seguire rispetto al secondo, il numero maggiore di voti. A parita' di voti risulta eletto, nel rispetto della quota di genere il candidato piu' anziano per iscrizione all'albo di cui all'articolo 32. In caso di pari anzianita' nell'albo, risulta eletto il piu' anziano per eta'. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati e' fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. A ciascun consiglio spetta:

a) un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti;

b) un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti;

c) un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti;

d) un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti;

e) un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	III — Consiglio nazionale forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-57-durata-e-composizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it